



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 244
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

RINNOVO CONTRATTO DI AFFITTANZA AGRARIA DEI FONDI AGRICOLI PP.FF. 614 E 1696 C.C. OLTRESARCA - P.T. 443 II CON L'IMPRESA INDIVIDUALE SIGNORETTI ALESSANDRO, IN DEROGA EX ARTT. 23 L. 11/1971 E ART. 45 L. 203/1982 E SS.MM.II E RIDUZIONE DEL CANONE DI AFFITTO RELATIVO ALL'ANNATA 2020/2021

L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di ottobre (26-10-2021), alle ore 10:45 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
SALIZZONI SILVIO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 806 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Il Comune di Riva del Garda è proprietario dei fondi ad uso agricolo in Località Bolognano-Vignole individuati con la p.f. 614 di mq. catastali 10396 e la p.f. 1696 di mq. catastali 2654 entrambe in C.C. Oltresarca – P.T. 443 II, che sono stati concessi fino al 10 novembre 2021 in affitto agraria all'azienda agricola Signoretti Alessandro di Arco con determinazione n. 685 di data 28/10/2013 e successivo contratto in deroga ex artt. 23 L. 11/1971 e art. 45 L. 203/1982 e ss.mm.ii. - prot. n. 28536 del 25/11/2013, a fronte di un canone annuo di affitto iniziale quantificato a corpo in € 4.004,00.

Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 27529 in data 27/07/2021 il Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento ha comunicato che a seguito sopralluogo effettuato presso la particella fondiaria 1696 C.C. Oltresarca è emersa la presenza di viti con sintomi imputabili a Flavescenza dorata della vite, per cui si è resa necessaria l'attuazione della misura fitosanitaria dell'estirpo totale degli impianti presenti ai sensi della Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 463 del 10 giugno 2021, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della nota.

Con la predetta Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 463 del 10 giugno 2021 infatti la Provincia autonoma di Trento ha adottato anche per l'anno 2021 tale misura fitosanitaria obbligatoria per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio provinciale, qualora più del 20% delle viti di un impianto presentino sintomi di giallumi della vite, come nel caso della particella 1696 C.C. Oltresarca, per arginare la diffusione dell'organismo nocivo e proteggere il territorio viticolo provinciale.

L'estirpo del vigneto sintomatico rappresenta l'unica pratica ad oggi in grado di garantire un'efficace eliminazione del fitoplasma della Flavescenza dorata, malattia che se non combattuta in modo sinergico e rapido può diffondersi in maniera epidemica nei vigneti limitrofi e può quindi provocare danni economici e paesaggistici insostenibili.

A fronte dell'obbligo di estirpo del vigneto sulla p.f. 1696 C.C. Oltresarca, che compete al conduttore del fondo, Confagricoltura del Trentino, per conto del suo associato signor Signoretti Alessandro, ha richiesto con nota pervenuta al protocollo comunale n. 28365 dd. 02/08/2021 lo sgravio del canone di affitto per l'annata agraria 2020/2021 per la superficie interessata dalla fitopatia Flavescenza dorata in quanto la produzione di uva del fondo è stata fortemente compromessa dalla malattia, limitando di molto il prodotto utilizzabile.

Gli effetti della malattia sono molto gravi, dal calo della qualità e quantità della produzione in uva fino al deperimento della pianta e la misura fitosanitaria dell'estirpo dell'impianto costituisce un costo e una perdita produttiva per il conduttore, pertanto si ritiene sussistano i presupposti per riconoscere lo sgravio del canone 2020/2021 nella misura corrispondente alla superficie della p.f. 1696 C.C. Riva compromessa dalla malattia della Flavescenza dorata.

Secondo inoltre quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 329 dell'11 marzo 2016 che disciplina il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e gestione e controllo del potenziale produttivo viticolo, l'autorizzazione al reimpianto è utilizzabile nella stessa azienda che ha proceduto all'estirpazione.

Con successive PEC prot. n. 30821 dd. 19/08/2021 e n. 31834 dd. 27/08/2021 l'affittuario uscente Signoretti Alessandro ha manifestato l'interesse al mantenimento in affitto dei terreni per lo svolgimento della attività agricola, assumendo a proprio carico gli oneri di successivo reimpianto del vigneto il cui costo è quantificato in 32.610,94 €/Ha mentre il costo per l'estirpazione del vigneto esistente è quantificato in 4.528,00 €/Ha, come da comunicazione da parte del Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento protocollo n. 33605 di data 10/09/2021 e che quindi non sarà produttivo non prima di due annualità consecutive dall'avvenuto reimpianto.

Considerata la ripresa produttiva posticipata e tenuto conto della necessità di garantire al contratto agrario dei terreni in oggetto la sostenibilità economica delle attività richieste ed un equilibrato livello di redditività rispetto alle legittime attese del conduttore, che assume a proprio carico gli oneri suddetti, e tenuto conto dell'interesse comunale ad assicurare la ricostituzione del vigneto esistente con il reimpianto, quindi utilizzando le quote viticole sulla particella fondiaria comunale e non nel fascicolo aziendale del conduttore che effettua l'estirpazione, sussistono le motivazioni per il rinnovo del contratto di affittanza in favore del conduttore uscente secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale ossia:

- L'art. 22 della legge n. 11 del 1971 ad oggetto "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici" prevede che: "Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà, devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata".
- La legge provinciale 19/7/1990 n. 23 che agli artt. 17 comma 2, e 39 comma 2 ter e 3, prevede, tra le diverse modalità di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate, la possibilità ove sussistano motivate ragioni di procedere a trattativa privata prevista dall'articolo 21, anche diretta, entro il limite d'importo di cui al comma 4.

In relazione a quanto sopra riportato considerato l'interesse al mantenimento dell'integrità produttiva dei fondi agricoli comunali, al conduttore uscente, che resta soggetto legittimato secondo le norme di cui alla Legge n. 203/82 al diritto di prelazione di cui all'art. 4 bis della legge, è stata proposta il rinnovo del contratto di affittanza agraria relativo alle particelle fondiarie 614 e 1696 C.C. Oltresarca – P.T. 443 II in scadenza il 10/11/2021 per dieci annualità, in deroga ex artt. 23 L. 11/1971 e art. 45 L. 203/1982 e ss.mm.ii, in considerazione della posticipata produttività del fondo a seguito del reimpianto del vigneto con l'obbligo a carico dell'azienda agricola Signoretti Alessandro di provvedere al reimpianto delle viti sulla p.f. 1696 C.C. Oltresarca entro la prossima annata agraria 2021/2022, salvo ritardi dovuti a comprovate situazioni di forza maggiore da comunicare tempestivamente all'amministrazione e la riconsegna al Comune della superficie vitata al termine dell'affittanza.

Con perizia di stima assunta a protocollo al n. 33880 di data 13/09/2021 a firma del Geom. Fabio Depentori il canone annuo di affittanza agraria per i fondi agrari in oggetto a partire dall'11 novembre 2021, è stato quantificato a corpo in euro 4.123,35, con riduzione del 20%

del canone per le prime tre annualità, percentuale di fatto corrispondente alla superficie oggetto di reimpianto.

Con note pervenute al protocollo comunale n. 36513 di data 4/10/2021 e n. 36865 di data 6/10/2021 il Sig. Signoretti Alessandro, titolare dell'azienda agricola in parola ha comunicato l'accettazione delle condizioni contrattuali proposte e l'avvenuto estirpo totale del vigneto presente sulla p.f. 1696 C.C. Oltresarca, quale misura fitosanitaria per la lotta della Flavescenza dorata della vite, in ottemperanza alle norme D.M. 31 maggio 2000, D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 19 e determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 463 del 10 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Richiamato il contratto di affittanza agraria sottoscritto in deroga alla L. 203/1982 con l'azienda agricola Signoretti Alessandro in data 25/11/2013 - prot. n. 28536, in scadenza al 10/11/2021 relativo alle particelle fondiarie 614 e 1696 C.C. Oltresarca.

Visto l'obbligo di estirpo totale delle viti sintomatiche presenti sulla particella fondiaria comunale 1696 C.C. Oltresarca, quale misura fitosanitaria per la lotta della Flavescenza dorata della vite, in ottemperanza alle norme D.M. 31 maggio 2000, D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 19 e determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 463 del 10 giugno 2021.

Vista la nota protocollo n. 28365 di data 2/08/2021, inviata da Confagricoltura del Trentino, la quale per conto del suo associato signor Signoretti Alessandro, ha chiesto lo sgravio del canone di affitto per l'annata agraria 2020/2021 in riferimento alla superficie interessata dalla fitopatia Flavescenza dorata - p.f. 1696 C.C. Oltresarca.

Viste le note pervenute al protocollo comunale n. 36513 di data 4/10/2021 e n. 36865 di data 6/10/2021 con le quali il Sig. Signoretti Alessandro, titolare dell'azienda agricola in parola ha comunicato l'accettazione delle condizioni contrattuali proposte e l'avvenuto estirpo totale del vigneto presente sulla p.f. 1696 C.C. Oltresarca, quale misura fitosanitaria per la lotta della Flavescenza dorata della vite, in ottemperanza alle norme D.M. 31 maggio 2000, D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 19 e determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 463 del 10 giugno 2021.

Richiamati l'art. 23 della Legge 11/1971 "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici" e l'art. 45 della Legge 203/1982 "Norme sui contratti agrari".

Richiamati l'art. 22 della Legge 11/1971 "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici" e gli artt. 17 comma 2, e 39 comma 2 ter e 3 della L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore al PATRIMONIO - GRAZIOLI LUCA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di riconoscere all'azienda agricola Signoretti Alessandro, a seguito dell'obbligo di estirpazione totale delle viti sintomatiche presenti sulla p.f. 1696 C.C. Oltresarca, quale misura fitosanitaria per la lotta alla Flavescenza dorata della vite, una riduzione del canone di affitto relativo all'annata 2020/2021 nella misura corrispondente alla superficie di mq. 2654 della p.f. 1696 C.C. Oltresarca, e quindi pari ad € 838,35 con riferimento all'accertamento n. 255/2021 – capitolo 3215, rideterminando pertanto il canone in € 3.285,00;
2. di rinnovare, per quanto in esposto in premessa, il contratto di affittanza agraria, in deroga ex artt. 23 L. 11/1971 e art. 45 L. 203/1982 e ss.mm.ii, per i fondi agricoli pp. ff. 614 e 1696 C.C. Oltresarca – P.T. 443 II con l'impresa individuale Signoretti Alessandro con sede in Arco (TN) - C.F. SGNLSN81E04H612K – P.IVA 02285910226, con decorrenza dall'11 novembre 2021 per ulteriori dieci anni, in considerazione della posticipata produttività del fondo a seguito del reimpianto del vigneto, fissando l'obbligo a carico dell'azienda agricola Signoretti Alessandro di provvedere al reimpianto delle viti sulla p.f. 1696 C.C. Oltresarca entro la prossima annata agraria 2021/2022, salvo ritardi dovuti a comprovate situazioni di forza maggiore da comunicare tempestivamente all'amministrazione e la riconsegna al Comune della superficie vitata al termine dell'affittanza;
3. di quantificare il canone annuo di affittanza agraria per i fondi agricoli di cui al punto 2. a partire dall'11 novembre 2021 in euro 4.123,35 a corpo, con riduzione del 20% del canone per le prime tre annualità, percentuale di fatto corrispondente alla superficie oggetto di reimpianto, come da perizia di stima a firma del Geom. Fabio Depentori prot. 33880 di data 13/09/2021;
4. di approvare ai fini di cui al precedente punto 2., lo schema per il rinnovo del contratto di affittanza agraria in deroga ai sensi dell'art. 23 della legge n. 11/1971 e dell'art. 45 della

legge n. 203/1982 e ss.mm.ii., allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

5. di autorizzare il Responsabile Area Patrimonio e Qualità Urbana ad intervenire nella sottoscrizione formale del contratto per conto del Comune di Riva del Garda, con facoltà di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie esclusivamente nel pubblico interesse, che avverrà con contestuale intervento dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria trattandosi di contratto in deroga alla L. 203/1982;
6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1

AI.

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.